



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 108 del 06/07/2022

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN QUALITA' DI CENTRALE DI
COMMITTENZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI ALPIGNANO.**

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di Luglio alle ore 15:00, nella solita Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, in prima convocazione, si è riunita la Giunta Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

	Cognome Nome	Funzione	Presente
1	PALMIERI STEVEN GIUSEPPE	SINDACO	SI
2	SCRIMA ANNA MARIA	ASSESSORE	SI
3	BARBIANI PIERPAOLO	ASSESSORE	SI
4	GRANISSO VITTORIO	ASSESSORE	SI
5	MONTAGONO DAVIDE	ASSESSORE	SI
6	PERACCIO ROSSANA	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Presiede Il Sindaco Steven Giuseppe Palmieri.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Capo Barbara Vittoria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza svoltasi in modalità mista ai sensi dell'art. 5 del nuovo *Regolamento per il Funzionamento della Giunta*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2022, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in videoconferenza: il Sindaco e gli Assessori Scrima Anna Maria e Montagono Davide.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 06/07/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI ALPIGNANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Pierpaolo Barbiani;

premessi che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56 a far data dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano;
- tra le funzioni fondamentali che la Legge 56/2014 attribuisce alla Città Metropolitana compaiono la "strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive" e la "promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano" (art. 1, comma 44, lett. c) e f);
- la Città Metropolitana di Torino è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera ANAC n. 643 del 22/09/2021;
- i soggetti aggregatori di cui al suddetto comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide, ai sensi dell'art. 1 comma 499 L. 208/2015, con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del D.L. Sopracitato;
- con D.P.C.M. 11/07/2018 è stato approvato l'ultimo elenco di categorie di beni e servizi di competenza dei soggetti aggregatori con le relative soglie di obbligatorietà per le stazioni appaltanti;
- tra gli altri compiti, attribuiti ai soggetti aggregatori, in qualità di centrali di committenza, il D.Lgs 50/2016 all'art.37, attribuisce la possibilità di:
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
 - d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui sopra;
- il D.Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, in base al combinato disposto degli artt. 3, comma 1 lett. m), n. 1) ("infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi") e 39, comma 1, che possano essere affidate a centrali di committenza le "attività di committenza ausiliaria" intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l'utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto;
- l'obbligo, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art.1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L.16/07/2020 n.76, convertito dalla legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito dalla legge 29/07/2021 n. 108, "limitatamente alle

procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

- tra i principi ispiratori dell'attività della Città Metropolitana di Torino lo Statuto riporta "l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana";
- il PNRR impone alle amministrazioni di dotarsi di strumenti che rendano celeri ed efficaci le azioni di attuazione dello stesso;
- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione degli inviti;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al punto 5.1.1 prevedono che *"le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinati [...] i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento"*;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 66 del 30/09/2021, che ha introdotto nel "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino" l'art. 2-bis, che disciplina la **"Condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino e gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante"**;

preso atto che la Città Metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano quali:

- attività di formazione per le pubbliche amministrazioni – Punto PA-Sportello Consip;
- condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino;
- gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26, comma 1, Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino;
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 37, comma 7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che la collaborazione con Città Metropolitana di Torino consentirà agli Enti del territorio metropolitano di:

- fruire di formazioni in materia di appalti e supporto nell'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili sulla piattaforma acquistinretepa.it;
- fruire di un elenco telematico di operatori economici qualificati per effettuare le rotazioni negli inviti e negli affidamenti;
- avvalersi del supporto di una struttura amministrativa per lo svolgimento di gare su delega;
- fruire di iniziative di acquisto aggregato in forma di convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 oppure accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che la presente convenzione, individuata quale strumento per avviare la collaborazione tra il Comune di Alpignano e Città Metropolitana di Torino, in qualità di centrale di committenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune:

- è finalizzata alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è esclusa dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell'art.5 del medesimo Decreto;
- costituisce manifestazione di intenti e pertanto non obbliga le parti all'acquisizione dei servizi né all'automatica erogazione degli stessi, subordinandone l'attivazione ad apposita puntuale determinazione concordata con la struttura tecnico-amministrativa;
- consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Tenuto conto che:

- la Città Metropolitana di Torino ha attivo un Elenco telematico di operatori economici qualificati con riferimento alle categorie:

- esecutori di lavori pubblici, articolato in categorie generali e speciali di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 nonché per fasce d'importo;
- servizi professionali, articolato in sotto elenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 nonché per fasce d'importo. L'aggiornamento dell'Elenco viene effettuato con le modalità e periodicità stabilite dal Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino. Come disposto dall'art. 2-bis del "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino", approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e n. 66 del 30/09/2021;

- a seguito di firma dell'accordo e successivo specifico scambio di corrispondenza ogni Ente potrà visionare in autonomia l'elenco degli operatori economici qualificati dalla Città Metropolitana di Torino, accedendo ad apposito portale con proprie credenziali personalizzate;

richiamata la determinazione dirigenziale n. dd 2458 del 19/05/2022 rep. di struttura dd-ra3 n. 74 della Direzione Centrale Unica Appalti e contratto ad oggetto: "Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino – Categoria Servizi professionali. Accreditamento nuovi operatori ed aggiornamento operatori già accreditati;

dato atto che:

- i servizi previsti dalla convenzione non determineranno un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse. La Città Metropolitana provvederà a mettere a disposizione le attrezzature, le risorse umane ed il know how necessario per le attività oggetto della presente convenzione;
- nell'espletamento delle attività di cui sopra la Città Metropolitana di Torino si avvarrà di piattaforme di e-procurement e albo fornitori di volta in volta individuate ed acquisite dalla stessa senza alcun onere per gli Enti aderenti;
- le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura, esse sono:
 - 1 - il contributo ANAC;
 - 2 - una percentuale, pari allo 0,25, dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti dal Comune secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, dovranno essere trasferite alla Stazione Unica Appaltante;
- la convenzione ha efficacia sino al 30/06/2023;
- l'Ente potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese;
- in caso di recesso da parte di Città Metropolitana di Torino il preavviso sarà pari ad almeno 3 (tre) mesi;

considerato che lo schema di convenzione allegato al presente atto è individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra la Città Metropolitana di Torino, in qualità di centrale di committenza, e i comuni del territorio metropolitano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;

considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella predetta Convenzione;

ritenuto opportuno aderire alla suddetta convenzione con la Città metropolitana di Torino, approvandone il testo;

richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2022-2024;

acquisito lo schema di atto di Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Alpignano per la Realizzazione di attività in qualità di Centrale di Committenza all'allegato alla presente deliberazione;

attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di approvare lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra la Città metropolitana di Torino ed il Comune di Alpignano inerente la realizzazione delle attività della Città metropolitana in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di demandare la sottoscrizione della convenzione di cui sopra al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti per l'ordinaria attività della Centrale di Committenza.
- 5) Di demandare al Direttore Area lavori Pubblici tutti gli atti necessari conseguenti all'adozione della presente deliberazione.
- 6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, sono svolte dal Direttore Area Lavori Pubblici, arch. Franco Melano.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero Collegio, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i., stante la necessità di procedere con la condivisione degli albo fornitori di volta in volta individuati ed acquisiti dalla Città Metropolitana di Torino, senza alcun onere per gli Enti aderenti.

Efficacia

La deliberazione è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazioni e comunicazioni

La deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune; data/oggetto/numero della stessa saranno pubblicati in "Amministrazione Trasparente-Sezione Provvedimenti – Provvedimenti degli organi politici", ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

La deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari, nonché ai Responsabili di Area.

La deliberazione è comunicata altresì alla Città Metropolitana di Torino.

Ricorso

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Steven Giuseppe Palmieri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Capo Barbara Vittoria

Documento firmato digitalmente